



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)  
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI - PROCEDURE  
ESPROPRIATIVE E CONTENZIOSO (ILPM)**

---

*Assunto il 15/03/2021*

*Numero Registro Dipartimento: 367*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 2791 del 17/03/2021**

**OGGETTO: NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO METROPOLITANO TRA LA NUOVA STAZIONE FS DI CATANZARO IN LOCALITÀ GERMANETO E L'ATTUALE STAZIONE DI CATANZARO SALA E ADEGUAMENTO A LINEA METROPOLITANA DELLA RETE FERROVIARIA ESISTENTE NELLA VALLE DELLA FIUMARELLA TRA CATANZARO SALA E CATANZARO LIDO - C.U.P. J61H13000150006 - C.I.G. 528829249C. DECRETO DI ACQUISIZIONE EX ART. 42-BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 E SS.MM.II.. TERRENO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 73 DEL COMUNE DI CATANZARO, PARTICELLA N. 1141 DITTA CERMINARA NICOLETTA, CERMINARA SIMONA, FIRRIOLO MARISA (48).**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore  
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### VISTI:

- la Legge Regionale n. 7 del 13 marzo 1996, recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale";
- la Delibera di G.R. 21.6.1999, n. 2661, recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e succ. modif. ed integrazioni";
- gli artt. 4, 10, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;
- il decreto n. 354 del 21/6/1999 del Presidente della Regione, recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n.63 del 15/02/2019, con oggetto "*Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541 del 16 dicembre 2015*", come modificata con pari atti n.241 del 06.06.2019 e n.331 del 22.07.2019;

**VISTA** la DGR n. 241 del 06/06/2019 avente ad oggetto "*Struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n.63 del 15.02.2019*" con la quale, tra l'altro, il Settore "*Opere pubbliche a titolarità regionale ed edilizia sanitaria*" è stato trasferito dal Dipartimento "*Presidenza*" al Dipartimento "*Infrastrutture, lavori Pubblici, Mobilità*";

**VISTA** la DGR n. 89 del 15/05/2020 con la quale è stato individuato - nelle more della complessiva riorganizzazione delle strutture amministrative e della definizione delle conseguenti procedure di legge per l'individuazione dei Dirigenti generali titolari dei Dipartimenti, quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento "*Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*" l'Ing. Domenico Maria Pallaria, Dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 57 del 18/05/2020 avente ad oggetto "*Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità" della Giunta della Regione Calabria*" all'ing. Domenico Pallaria;

**VISTO** il decreto del Dirigente Generale n. 14175 del 15/11/2019, col quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore n. 1, "Affari Generali Giuridici Ed Economici - Procedure Espropriative e Contenzioso" del Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità, alla Dott.ssa Giovanna La Terra;

**VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 17672 del 12 dicembre 2012 col quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, per l'espletamento delle fasi successive alla validazione della progettazione definitiva, relative al Grande Progetto "*Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto*", il Dirigente Ing. Salvatore Siviglia;

**VISTE** Leggi regionali n. 34 del 30/12/2020 avente per oggetto Legge di stabilità Regionale 2021 e n. 35 del 30/12/2020 avente per oggetto "Bilancio di previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2021/2023, pubblicate sul BURC n. 126 del 30/12/2020, con il quale il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2021-2023);

**VISTA** la DGR n. 59 del 29.04.2020 recante "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 (art. 11 e 39 comma 10 D.LGS 23 giugno 2011 n. 118)";

**VISTO** il DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 -2023 (artt.11 e 39, c.10, d.lgs 23/06/2011, n.118);

**VISTO** il DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021-2023 (artt. 39, c.10, d.lgs 23/06/2011, n.118);

**PREMESSO CHE:**

- In data 12 dicembre 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, le Amministrazioni regionali, provinciale e comunale di Catanzaro e Ferrovie della Calabria Srl, sottoscrivevano un Protocollo d'Intesa per mezzo del quale si conveniva, tra l'altro, di procedere alla realizzazione e messa in esercizio del "nuovo collegamento Metropolitan Ferroviario tra Germaneto, nella valle del Corace e la città di Catanzaro";
- Con nota prot. n. PCA/799 del 4 dicembre 2012, il Presidente del C.d.A. di Ferrovie della Calabria Srl, rappresentava la necessità che la Regione Calabria subentrasse alla Società nel ruolo di Soggetto attuatore;
- con Atto di trasferimento di partecipazione sociale, redatto dal notaio Paolo Farinaro in Roma il 20 dicembre 2012. Repertorio n. 242275 - Raccolta n. 39150, veniva trasferita la proprietà sociale di Ferrovie della Calabria S.r.l. alla Regione Calabria;
- che con decreto n° 10968 del 30.07.2013 del Dirigente del Settore 3 veniva stabilito, tra l'altro quanto segue:
  - ✓ procedere, per l'affidamento della Progettazione Esecutiva e della realizzazione del "Sistema Metropolitan Catanzaro Città - Germaneto – Nuovo collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido",
  - ✓ che a conclusione delle attività della commissione giudicatrice, veniva approvata l'aggiudicazione provvisoria al RTI costituendo Vianini Lavori S.p.A. (capogruppo) – ARES Costruzioni Generali S.p.A. (mandante) – Co.Ge.For. Costruzioni Generali Forte S.r.l. (mandante) e veniva disposta l'aggiudicazione definitiva al medesimo raggruppamento e, con successivo decreto DG n. 863/2015, l'avvenuta efficacia della stessa aggiudicazione;
  - ✓ che con il citato decreto veniva dato mandato al RUP di procedere con gli atti necessari per la formalizzazione dell'affidamento, sulla scorta dello schema di contratto compreso tra gli atti progettuali approvati con il citato Decreto n° 1193 del 19 agosto 2013;
- che in data 20.09.2016 veniva sottoscritto l'Atto "Integrativo all'Accordo di Programma" tra la Regione Calabria, l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e l'Amministrazione comunale, con l'approvazione di tutte le varianti Plano-altimetriche al Progetto Definitivo, compresa l'individuazione di nuove aree interessate dai lavori non inserite né negli atti di cui all'Accordo di Programma sottoscritto in data 7 marzo 2014, né nel progetto definitivo;
- che con Decreto del Dirigente Generale n°11075 del 9 ottobre 2017, tra l'altro:
  - ✓ si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo, condizionato nei modi e termini riportati nello stesso Decreto;
  - ✓ si approvava il quadro economico del progetto esecutivo;
  - ✓ si recepivano le modifiche di cui all'Atto "Integrativo all'Accordo di Programma ".
- che tra le procedure propedeutiche, finalizzate all'esecuzione dell'intervento, era contemplata quella di esproprio delle aree su cui è insito l'intervento programmato, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia;
- che, a tale riguardo si è reso necessario, quindi, mettere in atto tutte le fasi procedurali atti al conseguimento di quanto sopra rappresentato;

**CONSIDERATO:**

- che, eseguita la rituale notifica atti e comunicazioni ai sensi degli artt 17 e 22bis del DPR 327/2001, con decreto n° 178 del 16.01.2017, veniva disposta l'occupazione d'urgenza, ai sensi dell'art. 22-bis

del DPR 327/2001, di parte delle aree in catasto del Comune di Catanzaro al foglio 73 part. 766, di proprietà della Ditta CERMINARA NICOLETTA, CERMINARA SIMONA, FIRRIOLO MARISA, e determinata, in via provvisoria, l'indennità di esproprio;

- che, con verbale del 01.03.2017, è stata eseguita l'immissione in possesso di parte delle aree identificate al foglio 73 particelle 766 del Comune di Catanzaro;
- che ormai decorsi 30 giorni dalla notifica di cui all'art. 26, comma 1, del D.P.R. 327/2001, l'Ente espropriante ha proceduto al deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro (già servizio di Cassa Depositi e prestiti) con n. 1341033 del 23/07/2019 per € 1.893,75 di cui € 900,00 per indennità di esproprio ed € 993,75 per occupazione temporanea;
- che, con frazionamento del 19/10/2018 prot. CZ0078499 è stata frazionata la quota del terreno interessata ad esproprio dell'originaria particella 766 del foglio 73, individuata con la particella 1141 di mq 120 (esproprio definitivo);
- che, con l'Accordo di Programma stipulato tra Regione Calabria, provincia di Catanzaro e Comune di Catanzaro, approvato con D.P.G.R. n. 74 del 22/07/2014, è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera in oggetto;
- che, pertanto, da detta data decorreva il termine di cinque anni di cui al comma 4, dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001;
- che, a tutt'oggi, stante la complessità dell'opera e del consequenziale iter burocratico/amministrativo, il decreto definitivo di esproprio non è stato emanato entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- che, pertanto, a decorrere dalla data di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, la particella oggetto di esproprio definitivo, risulta utilizzata per scopi di interesse pubblico in assenza di un idoneo titolo ablativo;
- che l'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 prevede che possano essere formalmente acquisite, non retroattivamente, al patrimonio indisponibile aree illegittimamente occupate, purché sia rinnovata dall'Amministrazione procedente la valutazione discrezionale di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico;

**RITENUTO**, pertanto, che, relativamente alla particella oggetto di esproprio definitivo, occorre utilizzare lo strumento dell'acquisizione sanante (ex art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) rimesso alla valutazione dell'Amministrazione secondo scelte che devono avere a presupposto la comparazione degli interessi in gioco e l'eventuale valutazione di prevalenza dell'interesse pubblico;

**RITENUTO** che risulta l'assoluta prevalenza dell'interesse pubblico, rispetto all'interesse privato, all'acquisizione dei beni immobili in questione, sulla base dei seguenti rilievi obiettivi:

- l'Ente appaltante ha trasformato, in maniera irreversibile, il fondo occupato secondo quanto indicato nel progetto esecutivo;
- l'area risulta strategica alla realizzazione dell'opera in quanto su di essa si sviluppa il tracciato della terza linea metropolitana, per l'intera superficie del lotto espropriato, franchi compresi. Per tale ragione non può subire alcun tipo di variazione. Tali considerazioni sono mosse rispetto a valutazioni di tipo progettuali, in merito alla sicurezza del tracciato stesso, che risponde a precise regole della meccanica sulla progettazione plano-altimetrica dell'opera;
- l'opera è stata realizzata in forza degli atti autorizzativi emessi dalla Regione Calabria, finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico dei lavori in oggetto, sono ad oggi efficaci, non è intercorsa alcuna revoca dei medesimi, dunque, fatti salvi ed impregiudicati i percorsi amministrativi successivi, è evidente che permane tutt'ora l'interesse pubblico in ordine all'opera di cui al progetto come sopra approvato, le cui lavorazioni risultano in corso; Lo stato di avanzamento dei lavori definisce uno scenario complesso nel quale è fisicamente impossibile operare su aree alternative limitrofe, al fine di svolgere le medesime attività di cantiere;
- l'opera pubblica in questione è stata oggetto di finanziamento comunitario; l'eventuale restituzione dell'area, in favore del soggetto destinatario del presente provvedimento, quand'anche non vi fossero i presupposti sciorinati al punto che precede, comporterebbe la revoca del finanziamento ottenuto, con il danno economico che ne conseguirebbe certamente di misura assai superiore rispetto al valore del terreno;
- Le opere fin ora realizzate sono definibili di difficile rimozione. Su suddetto lotto trova posto il tracciato della linea metropolitana di avvicinamento alla galleria naturale, Linea C. Nello specifico sull'area è posta la "Spalla A", opera di contenimento e sostegno, oltre la quale si estende la luce della trave, fin la "Pila 1 e 2", prime opere del nuovo viadotto ferroviario sulla Fiumarella, la cui posizione, oltre che la stessa impossibile rimozione, non può essere differita;

- l'eventuale restituzione dei beni immobili comporterebbe, inoltre, l'accollo delle spese necessarie al ripristino dell'area interessata nello stato in cui si trovava in precedenza, situazione che peraltro allo stato non trova documentazione fattibilità;
- l'area in questione costituisce in definitiva la sede stessa del tracciato metropolitano, unico ed invariabile;

**RAVVISATA** la presenza delle condizioni previste per l'applicazione dell'art. 42-bis del TUE D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. che detta la disciplina diretta a regolamentare le situazioni nelle quali un'Amministrazione Pubblica abbia occupato, sebbene inizialmente con procedura regolare sia pur protrattasi oltremodo tale da divenire occupazione illegittima ovvero *sine titulo*, un fondo privato e vi abbia realizzato un'opera pubblica;

**RILEVATO** che:

- si tratta di un'area la cui destinazione è esattamente indicata nei documenti di programmazione urbanistica del Comune di Catanzaro, in perfetta conformità con la documentazione progettuale in atti;
- l'utilizzo è a tutt'oggi *sine titulo*, in quanto la procedura di esproprio necessita di regolarizzazione;
- l'assoluta prevalenza dell'interesse pubblico sul contrapposto interesse privato, in forza di quanto sopra esposto, viene valutata attuale e sussistente;
- si è registrata l'assenza di ragionevoli alternative all'acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis D.P.R. 327/2001;
- che l'area indicata in catasto al Foglio di Mappa 73, particella 1141, oggetto di acquisizione sanante, nello Strumento Urbanistico vigente, approvato con Decreto Regionale n° 14350 dell' 08 novembre 2002, del Dirigente Generale 5° Dipartimento Urbanistico ed Ambiente della Regione Calabria e pubblicato sul BURC n° 21 del 16 novembre 2002, è classificato: "Ferrovie della Calabria" – (Nuovo collegamento Metropolitano ferroviario), risulta intestata alla Ditta **CERMINARA NICOLETTA, CERMINARA SIMONA, FIRRIOLO MARISA**;

**RITENUTO** dover provvedere in merito, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto;

**Evidenziato che**

a) con raccomandate nn° 152875965260-59-48 è stato notificato l'avviso di avvio del procedimento ex art. 42bis DPR 327/2001 alla ditta in oggetto.

b) al fine di quantificare l'indennità da corrispondere alla ditta espropriata è stata acquisita apposita relazione peritale redatta dall'Ing. Mariano Ansani;

c) sulla base della sopra citata perizia l'importo da corrispondere ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., è pari a complessivi € 1.130,70, di cui:

- € 960,00, per indennizzo per il pregiudizio patrimoniale derivante dall'asservimento disposto con il presente atto
- € 96,00, a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, corrispondente al 10% del valore del bene;
- € 74,70, titolo risarcitorio per il periodo di occupazione senza titolo, pari a giorni 568, corrispondente al 5% annuo del valore venale del bene

**VISTO** l'avviso di avvio del procedimento

**VISTE** le osservazioni formulate dalla ditta in oggetto.

**CONSIDERATO** che

sul rilievo formulato dalla ditta in oggetto in merito alla circostanza che la scadenza dei termini riguarda tutte le ditte per le quali non è stato concluso il procedimento, si osserva che le difficoltà riscontrate nel reperire i dati necessari al perfezionamento dei singoli depositi ha di fatto determinato la dilazione dei tempi di conclusione della procedura; difatti per diverse ditte sono subentrati nuovi intestatari catastali per effetto di successione *mortis causa* degli originari intestatari e, pertanto, è stato necessario fare un'indagine sulle anagrafiche degli stessi, per altre, gli intestatari catastali risultavano defunti e, pertanto, si è resa necessaria la ricerca degli eredi a favore dei quali, comunque, non risulta trascritta alcuna successione.

In merito alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3878/2016, a cui la ditta ricorre nell'intento di evidenziare l'impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 42Bis, si osserva come la stessa semplicemente sganci l'acquisizione sanante dalla procedura pregressa senza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta, pregiudicare l'applicabilità del 42bis alla fattispecie in esame; difatti, l'unico limite che la normativa pone in merito alla possibilità di ricorrere all'applicazione dell'art. 42Bis DPR 327/2001 è la presenza dei presupposti dallo stesso prescritti (irreversibile trasformazione dell'area, permanenza dell'interesse pub-

blico alla realizzazione dell'opera) che inconfutabilmente ricorrono. La lettura della sentenza, in verità, inquadrando la procedura di acquisizione sanante come procedura autonoma rispetto a quella sinora svolta, pare al più suggerire che la determinazione dell'indennità debba seguire solo i criteri di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 42Bis e, quindi, coincidere semplicemente con il valore venale del bene, dell'indennizzo di cui al comma 1 e del risarcimento di cui al comma 3, senza, per contro, tener conto di tutte le indennità accessorie richieste dalla ditta.

Sulla perenzione dei termini che, per come evidenziato dalla ditta, dovrebbe comportare un incremento dell'indennità, si ribadisce che, per come prescrive lo stesso art 42bis, per il periodo di occupazione, va semplicemente riconosciuto l'interesse del 5% annuo a titolo risarcitorio, completamente soddisfacente dell'interesse economico della ditta catastale in indirizzo.

Sull'eccezione circa la sussistenza di una presunta proroga del vincolo preordinato all'esproprio si chiarisce che con la Deliberazione Comunale di Catanzaro n°19 del 3/4/2014 non è stata fatta alcuna proroga del vincolo preordinato all'esproprio; la stessa, così come il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°74 del 22/7/2014, sono atti con i quali viene ratificato l'Accordo di Programma siglato tra Regione Calabria, Provincia di Catanzaro e Comune di Catanzaro ai sensi della L.R. n°19 del 4/09/2001- artt. 11-16 e del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 - art. 34. Con il citato Accordo di programma viene apposto il vincolo preordinato all'esproprio, per la prima volta dopo aver espletato la regolare procedura di avviso di avvio del procedimento, e, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell'opera nel rispetto della normativa di cui al Titolo II, Capi II e III del DPR 327/2001. D'altra parte, anche qualora il vincolo preordinato all'esproprio fosse stato apposto in data anteriore e, comunque, non prima del 4/8/2009 - data di approvazione della Deliberazione GM 31/2009 con la quale, adottando la variante al PRG si dava avvio al procedimento espropriativo - non avrebbe avuto senso prorogarlo atteso che la norma ne riconosce validità pari a 5 anni, non maturati alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma suindicato, entro i quali, per come è stato ritualmente fatto, deve essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera. Da tanto, è del tutto evidente come la pretesa economica fondata sulla paventata proroga del vincolo preordinata all'esproprio non ha alcun fondamento! In virtù di quanto sopra specificato, va da sé che, contrariamente a quanto la ditta in oggetto sostiene, il termine entro cui la procedura espropriativa doveva concludersi non coincide con la data del 30/07/2018, bensì con quella già indicata nell'avvio di avvio del procedimento ex art. 42bis DPR 327/2001; conseguentemente vanno respinte tutte le osservazioni esposte in funzione di tale dato assunto dalla ditta catastale nella prospettazione dei fatti a fondamento delle proprie richieste.

Sull'occupazione delle aree, ritualmente disposta con decreto di occupazione d'urgenza e successivo verbale di immissione in possesso, si precisa che per gli stessi atti veniva disposta la notifica nella forma degli atti processuali civili nei confronti del Sig. Cerminara Orlando, non andata a buon fine perché lo stesso risultava deceduto; in realtà, il Consiglio di Stato con Sentenza n. 4458/2013, in merito al difetto di notifica del Decreto di occupazione d'urgenza, così si esprime *"... il difetto di notificazione del decreto di occupazione di urgenza non integra una illegittimità di questo, né inficia in via derivata la legittimità del procedimento espropriativo. L'art. 22-bis DPR n. 327/2001 (introdotto dal d. lgs. n. 302/2002), prevede, in particolare, che: "qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti" (comma 1). Orbene, il Collegio rileva che, anche alla luce del testo dell'art. 22 – bis, la notificazione del decreto di occupazione, lungi dall'acquisire non tanto la natura di elemento "integratore" della legittimità dell'atto, quanto la veste di condizione per la legittima produzione degli effetti di questo, si pone come elemento estraneo all'atto stesso e alla produzione di effetti da esso derivanti "secundum legem", e costituisce esclusivamente una forma di comunicazione del provvedimento emesso dall'amministrazione al suo destinatario, esclusa ogni natura recettizia dell'atto, implicante come tale una diversa e possibile decorrenza dei suoi effetti. Come è stato già chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Cons. St., sez. IV, n. 1668/2007), il vizio (o il difetto) della notifica del decreto di esproprio e/o di occupazione non incide sulla legittimità del provvedimento, quanto sulla opponibilità dello stesso al destinatario e sulla effettiva decorrenza dei termini posti a disposizione dell'espropriando per esercitare il suo diritto alla tutela, in particolare giurisdizionale".*

Del resto l'asserita non conoscenza dell'adozione del decreto di occupazione da parte della ditta espro-

priata risulta facilmente confutabile atteso che lo stesso è stato ritualmente pubblicato sul BURC al fine di darne pubblicità a qualunque interessato e soprattutto perché, come la stessa sig.ra Firriolo afferma nelle osservazioni, la stessa era pienamente edotta del fatto che in data 01/03/2017 si sarebbe proceduto all'immissione in possesso.

Sull'asserita irregolarità dell'apertura del deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, rilevando che la ditta in oggetto evidentemente interpretano in modo errato la definizione di deposito definitivo legandolo a quella di indennità definitiva, si osserva che amministrativamente si definisce "definitivo" sia il deposito delle indennità temporanee sia delle indennità definitive, rientrando nella tipologia di "deposito provvisorio" altre fattispecie.

Del resto, a ben vedere, l'apertura del deposito non reca alcun pregiudizio alla ditta in oggetto atteso che anche applicando la procedura di cui all'art. 42 bis DPR 327/2001, in caso di mancata accettazione l'indennità andava comunque depositata.

Conclusivamente, per come sopra già rilevato, atteso che ai fini del calcolo dell'indennità per l'acquisizione sanante si deve fare riferimento al disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 42Bis DPR 327/2001, nessuna delle richieste di indennizzo e risarcimento avanzate dalla ditta ha fondamento.

In particolare, ai fini della quantificazione del valore venale del bene - preliminarmente evidenziando che, al fine confortare la correttezza delle quantificazioni dell'indennità specificata nel Decreto di Occupazione d'urgenza, è stata richiesta stima del valore venale del bene a soggetto esterno all'Amministrazione, di comprovata esperienza pluriennale nel settore - si specifica che non trattandosi di un fondo dedito a coltivazione la stima è stata fatta in base ai valori concernenti terreni di natura agricola pari ad € 7,50 mq, valore nel quale si intendono ricomprese sia la riduzione del valore della residua parte sia l'indennizzo per la perdita delle coltivazioni che poteva esistere su una superficie di terreno di così modeste dimensioni.

D'altra parte, si osserva come in Calabria il valore a mq più alto per aree dedite a coltivazioni di agrumeti si attesta intorno ai € 7 mq (valutazione massima applicabile), mentre per gli uliveti tra € 2,50 ed € 4,50 mq. Tali considerazioni vengono attuate anche in mancanza di una cultura preminente dell'area, nonché della modesta estensione della stessa.

Infine, non può non evidenziarsi come la stima operata dal tecnico di parte della ditta in oggetto, pari a € 28 mq, sia evidentemente eccessiva e sproporzionata rispetto alle reali caratteristiche del bene; la stessa erroneamente asserisce che l'area complessiva di 650 mq dell'originaria particella 766 è da qualificarsi come "area cortilizia"; in realtà, per come documentato dalle immagini aeree di Google, antecedenti alla data di immissione in possesso ed inoltre per come puntualizzato nelle comunicazioni dello stesso tecnico, le particelle oggi identificate come n° 1140 (ex 766) e n° 1141 (ex 766) risultavano già separate dalle restanti proprietà da una recinzione e da un cancello che, appunto, escludeva l'identificazione delle prime come "corte".

Sulla richiesta di restituzione delle aree asserite illegittimamente occupate, preliminarmente osservando come la richiesta seppur da un lato appare formulata al fine di conservare la proprietà del bene, in realtà appare più mirata al fine di far lievitare la misura dell'indennità di acquisizione, si specifica che le aree già oggetto di esproprio definitivo ed occupate in via d'urgenza dalla data di immissione in possesso, risultano irreversibilmente trasformate sicché, ai sensi del 42 bis, le stesse, previo riconoscimento della relativa indennità (valore venale del bene maggiorato del 10% a titolo di indennizzo patrimoniale e del tasso d'interesse del 5% annuo a titolo risarcitorio), vanno acquisite al patrimonio regionale; per le aree oggetto di sola occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, si precisa che le stesse, legittimamente occupate per un periodo di 36 mesi dalla data di immissione in possesso, sono state oggetto di provvedimento di proroga - in corso di notifica alla ditta catastale - fino alla data di ultimazione lavori fissata nel cronoprogramma approvato con decreto n. 799 del 04/02/2020 e, pertanto, le stesse risultano legittimamente occupate.

**CONSIDERATO** che a termini di quanto disposto dall'art. 57, comma 8, del D.P.R. n. 131/1986, (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro - T.U.R.), per gli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento, l'imposta è dovuta dall'ente espropriante, prevedendo l'esenzione solo nel caso in cui l'espropriante o acquirente sia lo Stato;

**CONSIDERATO** che, è necessario determinare l'importo occorrente per la registrazione del presente atto, dato dall'imposta di proporzionale di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale;

**CONSIDERATO** che, poiché il terreno distinto in catasto al Foglio di Mappa 73 del comune di Catanzaro, Particella n. 1141, trattandosi di terreno non agricolo, a termini di quanto previsto

dall'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R., l'aliquota da applicare per la tassazione del presente atto è pari al 15 % ed al 3 % per le restanti voci;

**CONSIDERATO**, altresì che, dovranno essere corrisposte l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale, da applicare della misura fissa di € 50,00 ciascuna, riguardando il presente atto un'unica ditta catastale;

**SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;**

**VISTO** il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

**A TERMINI** delle richiamate disposizioni legislative

## DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di rinnovare, per i motivi di cui in premessa, la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione del diritto di servitù di galleria sul bene distinto nell'N.C.E.U. del comune di Catanzaro al Foglio di mappa n. 73 del comune di Catanzaro, Particella n. 1141.

Di disporre, in favore della Regione Calabria, C.F. 02205340793, l'acquisizione coattiva sanante al proprio patrimonio indisponibile del diritto di servitù di galleria del bene immobile di seguito descritto e necessario alle esecuzioni di cui all'intervento oggetto del presente provvedimento, ad ogni effetto di legge ai sensi del disposto dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.:

- N.C.T. Comune di Catanzaro, Foglio di mappa n.73 Particella n. 1141 intestata a **CERMINARA NICOLETTA, CERMINARA SIMONA, FIRRIOLO MARISA;**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii, l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale spettante al proprietario del bene immobile oggetto di acquisizione ex art 42bis DPR 327/2001 è stabilito come segue:

- € 960,00, per indennizzo per il pregiudizio patrimoniale derivante dall'asservimento disposto con il presente atto
- € 96,00, a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, corrispondente al 10% del valore del bene;
- € 74,70, titolo risarcitorio per il periodo di occupazione senza titolo, pari a giorni 568, corrispondente al 5% annuo del valore venale del bene.

**VISTO** l'avviso di avvio del procedimento

Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento comporta l'acquisizione del diritto di proprietà sul bene in oggetto sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme, ovvero del deposito per come specificato al punto che precede, con conseguente estinzione di ogni altro diritto reale o personale gravante sul bene, salvi quelli compatibili con quelli cui l'acquisizione è preordinata; le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente procedimento e sugli effetti del Decreto.

In caso di accettazione del complessivo indennizzo di € 1.130,70 per l'acquisizione sanante della particella 1141 del foglio 73, si procederà alla corresponsione di tale somma in favore dei proprietari, disponendo l'autorizzazione allo svincolo della somma di € 900,00 già depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro (con decreto n. 10507 del 29/08/2019), mentre, la restante parte dell'indennizzo disposto con il presente provvedimento, pari € 230,70, sarà corrisposta con accredito diretto alla ditta proprietaria, ovvero, decorso il termine dei 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sarà depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro ai sensi dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001.

Di notificare il presente atto ai proprietari.

Di stabilire che il presente Atto:

- sarà registrato, trascritto e volturato presso i competenti uffici,
- sarà trasmesso alla Procura regionale della Corte dei Conti della Calabria ai sensi del comma 7 art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
- sarà trasmesso al Settore al Settore "Gestione e valorizzazione patrimonio immobiliare" del Dipartimento regionale Bilancio, Finanze e Patrimonio, per gli adempimenti di competenza.

Di dare atto che la somma occorrente per la registrazione del presente decreto, è pari ad € 1.105,12 (di cui € 1.000,00 per imposta fissa di registro, € 2,88 applicando l'aliquota del 3 % sul valore a titolo di indennizzo ed € 2,24 applicando l'aliquota del 3 %, sul valore a titolo di risarcimento, più € 50,00 per imposta ipotecaria ed € 50,00 per imposta catastale).

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.335,82 derivante dall'assunzione del presente atto, come esposto in premessa, si farà fronte con le somme impegnate sul capitolo di bilancio U2401030604 impegno 4609/2020.

Avverso al presente provvedimento è ammessa impugnazione mediante ricorso al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**SIVIGLIA SALVATORE**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**LA TERRA GIOVANNA**  
(con firma digitale)